



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE
LIGURE**

**Tel. 019/99801
Fax 019/993599**

**info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it**



ORDINANZA n. 92 del 04-06-2025

OGGETTO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI PER LA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE DELLE PROPRIETA' IN FREGIO ALLE STRADE PUBBLICHE E VICINALI AD USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVI E AMBIENTE

VERIFICATA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 10 del 31/03/ 2025 di “nomina dei responsabili dei settori incaricati di Elevata Qualificazione”

DATO ATTO che lungo le strade comunali sono presenti piante e alberature, radicate lungo il ciglio delle stesse o nelle immediate vicinanze, ammalorate o suscettibili di caduta e con rami sporgenti sulla sede viabile che possono rappresentare, in particolare in caso di eventi metereologici intensi o raffiche di vento, un grave pericolo per la circolazione, sia veicolare che pedonale;

ATTESO che il proprietario o conduttore di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le misure necessarie affinché la vegetazione in genere non superi i limiti consentiti causando pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli art. 892 (distanze per gli alberi) e n. 894 (alberi a distanza non legali) del Codice Civile;

VISTI gli artt. N.1-16-17-18-19-20-29-30-31-32 del D. Lgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della strada” e gli artt. N. 26-27 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992;

VISTO l’art n. 14 del Regolamento Regionale n° 1 del 29/06/1999 “prescrizioni di massima e di polizia forestale”;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni frontisti delle strade pubbliche e vicinali aperte al pubblico nel territorio comunale di provvedere, **entro il 31 luglio 2025**

- a verificare la stabilità degli alberi di proprietà e a rimuoverli in caso di pericolo imminente, tenendo in considerazione che, in certi casi la ragguardevole altezza può comportare la caduta degli alberi sulla carreggiata anche quando gli stessi si trovano a notevole distanza;
- a potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che, se non adeguatamente sfrondate, potrebbero provocare restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- al taglio dei rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre al ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

RICORDA

- che in caso di inottemperanza delle norme dell'ordinanza, nei modi e termini prescritti, e delle norme di Leggi che regolamentano la materia, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori strettamente indispensabili a tutela della pubblica incolumità, in danno agli adempimenti, applicando la relativa sanzione prevista per legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità, anche di natura penale nel caso in cui l'inottemperanza di quanto prescritto sia causa di lesioni a persone;

DISPONE

che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata/notificata a;

- 1) Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo di Savona;
- 2) Provincia di Savona – Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente;
- 3) Prefettura – U.T.G. di Savona;
- 4) Comando Stazione Carabinieri – Celle Ligure
- 5) Comando Stazione Carabinieri Forestale – Savona
- 6) Comando Polizia Municipale – Comune di Celle Ligure

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio Comunale on-line, sul sito comunale e tramite diffusione su tutto il territorio Comunale

AVVERTE

Che qualsiasi responsabilità per danni causati alla pubblica incolumità per trasgressione o inadempimento alla presente ordinanza, ricadrà esclusivamente sui proprietari e conduttori di terreni frontisti delle strade comunali e di quelle comunque soggette ad uso pubblico.

Che, in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo le violazioni che costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall' art. 7 bis del T.U.EE.LL.(D. lgs 267/2000) così come modificato dalla legge 3/2023. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di 120 giorni dalla notificazione/pubblicazione dell'atto.

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Enrica Bonorino**